



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11399 del 2025, proposto da

Alessandro Randolfi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Quarta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

impugnativa su parziale diniego all'accesso agli atti, mediante distinti provvedimenti emessi in data 23.7.2025 dal Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare, rispettivamente dal II Reparto – 4[^] Divisione e dal V Reparto 12[^] Divisione a seguito dell'istanza di accesso agli atti presentata il 15.7.2025 e assunta a prot. n. M_D AB05933 REG2025 0318019 in data 16.7.2025;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente, in relazione alle procedure di avanzamento al grado di Generale di Brigata Aerea, nell'ambito delle procedure selettive annuali riservate ai Colonnelli del Corpo Sanitario Aeronautico, per gli anni 2023, 2024 e 2025, si duole della mancata ostensione delle graduatorie complete, delle valutazioni e della documentazione matricolare degli ufficiali idonei non promossi;

Considerato che, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui l'amministrazione non abbia individuato alcun controinteressato in sede procedimentale, l'istante non sarà tenuto a notificare il ricorso ad alcun controinteressato, ma il giudice deve valutare la necessità di estendere il contraddittorio ai soggetti controinteressati (Cons. St. sez. V, 13 gennaio 2025, n. 162);

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ufficiali idonei non promossi nelle procedure di avanzamento al grado di Generale di Brigata Aerea, nell'ambito delle procedure selettive annuali riservate ai Colonnelli del Corpo Sanitario Aeronautico, per gli anni 2023, 2024 e 2025, all'uopo autorizzando - stante il numero presumibilmente elevato dei destinatari della notifica - parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione intimata, così stabilendo:

- a) la notificazione dovrà avvenire - ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente: del ricorso e della presente ordinanza, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi dei menzionati ufficiali);

- b) parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine

perentorio di giorni 10 (dieci) decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa, nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy, copia informatica dei suindicati atti da pubblicare;

- c) a sua volta, l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla richiesta, a pubblicare sul proprio sito web gli atti così trasmessi dal ricorrente e a rilasciare a questi apposito attestato di avvenuta pubblicazione;

- d) l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi pubblicata in esecuzione della presente ordinanza;

- e) prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente l'attestato rilasciato dalla P.A. di compiuta pubblicazione, dovrà essere depositata dal ricorrente presso la segreteria di questo TAR entro sette giorni dal rilascio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuare con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 18 febbraio 2026.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.